

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 7 Maggio 2025

....."qt g',.52"

Stampato il 19 aprile 2027

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 215/2024	ord. 16 ottobre 2024 Consiglio di Stato - A. S. e altro c/ Ministero della cultura	<p>art. 21 nonies legge 07/08/1990, n. 241</p> <p>Procedimento amministrativo - Discrezionalità amministrativa - Annullamento d'ufficio - Previsione che il provvedimento illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, sussistendone ragioni di interesse pubblico, può essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici - Denunciata previsione di un termine fisso operante non solo in relazione ai provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici, ma indiscriminatamente, con riguardo a ogni provvedimento di autorizzazione, benché incidente sull'interesse primario alla tutela del patrimonio culturale - Previsione di una barriera temporale predeterminata il cui superamento, implicando la consumazione in concreto del potere, preclude in modo irragionevole la ricerca di un punto di equilibrio tra i diritti contrapposti - Compromissione della tutela del patrimonio artistico e culturale della Nazione - Disciplina in virtù della quale l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio artistico e culturale, per effetto del decorso del tempo, si rivela meccanicamente recessivo rispetto alla tutela di una situazione giuridica a matrice individuale - Normativa incoerente rispetto ad altri istituti procedimentali, nel cui ambito il legislatore ha stabilito una normativa differenziata qualora rilevinò interessi primari legati alla suddetta tutela - Lesione della responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale e dell'obbligo dello Stato italiano di riconoscere l'interesse pubblico associato agli elementi dell'eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società a promuovere la protezione dell'</p>	<p>per T. K. C. L.: Avv. Giuseppe CALABI Avv. Cristina RIBONI Avv. Antonio SAITTA</p> <p>per S. A.: Avv. Gianluigi PELLEGRINO Avv. Orazio DE BERNARDO Avv. Francesco Emanuele SALAMONE Avv. Enrico SOPRANO</p>	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

eredità culturale - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale, la quale, garantendo il diritto all'accesso all'eredità culturale, erode la discrezionalità del legislatore nazionale in materia di beni culturali - Contrasto con il principio di promozione e sviluppo della cultura

- rif. artt. 3, c. 1°, 9, c. 1° e 2°, 97, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 1, lett. b) e d), e 5, lett. a) e c), Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata e resa esecutiva con legge 01/10/2020, n. 133

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 168/2024	ord. 17 luglio 2024 Tribunale di Viterbo - M. D. in proprio e n. q. di titolare della ditta S. B. di D. & L. snc c/ Agenzia dogane e monopoli - DT IV - Ufficio dei monopoli per il Lazio - SOT di Viterbo	art. 1, c. 923°, legge 28/12/2015, n. 208 Salute - Gioco e scommesse - Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia - Previsione che, in caso di violazione dell'art. 7, c. 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, come convertito, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000 e che la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio - Denunciata disciplina che commina una sanzione amministrativa quantificata in misura fissa, che incide sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica privata secondo una costante predeterminata, precludendo la commisurazione secondo un parametro di proporzionalità - Violazione del diritto di proprietà e delle libertà di impresa come tutelati dai principi costituzionali, convenzionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - rif. artt. 3, 41, 42 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	per M. D. in proprio e n. q. di titolare della ditta S. B. di D. & L. snc: Avv. Marco RIPAMONTI Avv. Stato: Francesco SCLAFANI Avv. Stato: Francesca SUBRANI	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ordd. 169 e 171/2024	<p>ord. 24 luglio 2024 Corte di cassazione</p> <p>- A. T. in proprio e n. q. di titolare della ditta individuale A. T. c/ Agenzia delle dogane e monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise - SOT di Lecce</p> <p>ord. 24 luglio 2024 Corte di cassazione</p> <p>- T. T. c/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p>	<p>art. 7, c. 3° quater, decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in legge 08/11/2012, n. 189; art. 1, c. 923°, legge 28/12/2015, n. 208</p> <p>Salute - Gioco e scommesse - Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia - Previsione che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line e da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza - Denunciata disciplina che omette di descrivere la condotta omissiva rilevante, lasciando spazio a un margine di discrezionalità dell'amministrazione - Contrasto con i principi costituzionali in materia di potere sanzionatorio dell'amministrazione - Norma che punisce il solo oggettivo comportamento, consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso - Omessa previsione che la sanzione sia bilanciata con il diritto di impresa e con il diritto alla privacy, sotto il profilo dell'effettiva sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che intende perseguire - Disposizione che discrimina gli esercenti di Internet point dai gestori di pubblici esercizi in genere, i quali possono mettere a disposizione dei clienti, oltre il wi-fi, dispositivi per navigare sul web, sulla base di criteri legislativi meramente formali - Violazione del diritto di proprietà e delle libertà di impresa come tutelati dai principi costituzionali, convenzionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Previsione che, in caso di violazione dell'art. 7, c. 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, come convertito, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione</p>	<p>per T. T.:</p> <p>Avv. Marco RIPAMONTI (ord. 171/2024)</p> <p>Avv. Stato: Francesco SCLAFANI Avv. Stato: Francesca SUBRANI</p>	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

amministrativa di euro 20.000 e che la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio - Denunciata disposizione che stabilisce una sanzione la quale non appare in alcun modo modulabile in relazione all'entità della violazione

- rif. artt. 3, 25, 41, 42 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ordd. 201, 222, 232 e 233/2024; 4, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 25, 33 e 50/2025	n. 14 ordinanze varie date e varie Autorità	<p>art. 1, c. 1°, lett. b), legge 09/08/2024, n. 114</p> <p>Reati e pene - Abrogazione dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio) - Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione agli artt. 7, par. 4, e 19 della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida)</p> <p>- rif. artt. 3, 11, 97 e 117, c. 1°, Costituzione in relazione ad artt. 1, 5, 7, par. 4, 19, 65 e, in particolare, 65, par. 1, Convenzione ONU contro la corruzione del 31/10/2003, ratificata e resa esecutiva con legge 03/08/2009, n. 116</p>	<p>per V. C.: Avv. Luisa CAPRIO Avv. Manlio MORCELLA (ord. 50/2025)</p> <p>per A. D. e altro: Avv. Michele NANNARONE Avv. Nicola DI MARIO (ord. 222/2024)</p> <p>per C. C.: Avv. Ubaldo MINELLI (ord. 222/2024)</p> <p>per P. G.: Avv. Giovanni Maria FLORA Avv. Francesco Maria FALCINELLI Avv. Vittorio MANES (ord. 222/2024)</p> <p>per C. L.: Avv. Donatella DONATI (ord. 222/2024)</p> <p>per M. D. M.: Avv. Fulvio Francesco SIMONI (ord. 232/2024)</p> <p>per E.M. P.: Avv. Adriano MARTINI (ord. 232/2024)</p> <p>per E. B.: Avv. Marco Antonio DAL BEN (ord. 232/2024)</p> <p>per M. C.: Avv. Sigfrido FENYES Avv. Lorenzo ZILLETTI (ord. 233/2024)</p> <p>per D. N.: Avv. Emanuele FRAGASSO</p>	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

(ord. 233/2024)

per M. C.:
Avv. Gaetano VICICONTE
(ord. 233/2024)

per V. P.:
Avv. Vincenzo MELLIA
Avv. Angelica Maria Giusi
MONTALBANO
(ord. 18/2025)

per G. C.:
Avv. Maria Donata LICATA
Avv. Vincenzo MAIELLO
(ord. 18/2025)

per G. P. e altri:
Avv. Giovanni GRASSO
(ord. 18/2025)

per M.M.B. C.:
Avv. Pietro Nicola GRANATA
Avv. Calogero Domenico LICATA
(ord. 18/2025)

per C.S. G.:
Avv. Francesco AZZOLINA
(ord. 18/2025)

per F. N.:
Avv. Vincenzo MELLIA
Avv. Francesca RONSISVALLE
(ord. 18/2025)

per G. V.:
Avv. Giuseppe LO FARO
Avv. Vincenzo MELLIA
(ord. 18/2025)

per L. B.:
Avv. Giovanni BORGNA
(ord. 18/2025)

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

per P. C.:
 Avv. Guido Carlo ALLEVA
 Avv. Giorgio Salvatore ANTOCI
 (ord. 18/2025)

per M.G. N.:
 Avv. Giuseppe LIPERA
 (ord. 18/2025)

per G. V.:
 Avv. Guido Aldo Carlo CAMERA
 Avv. Tommaso GUERINI
 (ord. 20/2025)

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA
 Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA
 Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO